

Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
 Via Marostica 8 – 20146 Milano

**IMMEDIATAMENTE
 ESECUTIVA**

Seduta del giorno 11 giugno 2013

Tenutasi presso la Sala delle adunanze Consiliari

Consiglio di Amministrazione:			Presenti	Assenti
Dott.ssa	Laura Iris Ferro	Presidente	X	
Sig.	Bruno Perboni	Vice Presidente	X	
Dott.	Luigi Davide Clerici	Consigliere	X	
Dott. ssa	Francesca Crippa	Consigliere	X	
Dott.	Prof. Marcello Crivellini	Consigliere	X	
Dott.	Prof. Francesco Longo	Consigliere	X	
On.le	Tiziana Maiolo	Consigliere	X	

IL DIRETTORE GENERALE
 (Dott. Giovanni Maria Soro)

Funge da verbalizzante _____

DELIBERAZIONE CONSILIARE

PROT.	Direzione o Area proponente o competente per materia:	Responsabile dell'Area proponente/ Responsabile del procedimento	Parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria	Parere di regolarità tecnica del Responsabile della Direzione o Area proponente o competente per materia
550/2011	AREA AFFARI GENERALI E LEGALI		(Rag. Battista Laselva)	AREA AFFARI GENERALI E LEGALI (Avv. Massimo Meraviglia)

OGGETTO: *costituzione in giudizio nel contenzioso promosso avanti al T.A.R. per la Regione Lombardia da O S.r.l. con ricorso notificato in data 5.06.2013*

Il Consiglio di Amministrazione,

rilevato che, in data 5.06.2013, O S.r.l., in persona dell'Amministratore Unico, sig.ra M P A , ha notificato ricorso all'ASP IMMeS e PAT, promuovendo un

contenzioso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano, per l'impugnazione e l'annullamento, previa adozione di provvedimenti cautelari,
" - del 'bando per l'assegnazione di unità immobiliari urbane ad uso commerciale/professionale di proprietà dell'azienda di servizi alla persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio' del 4 aprile 2013, nel suo complesso e segnatamente nella parte in cui si riferisce all'assegnazione del lotto codice unità immobiliare C ('cod unità C') ubicata in Piazza del Carmine 1, Milano, oltre che dei relativi Allegati (doc. 1); - del provvedimento di aggiudicazione provvisoria del lotto Codice Unità C, non noto della comunicazione a mezzo lettera raccomandata della ASP a O. del maggio 2013 di avvenuta aggiudicazione provvisoria del lotto Codice Unità C (doc. 2); - di ogni altro atto e provvedimento, anche non noto, connesso e conseguente. Nonché per la declaratoria dell'inefficacia del contratto di locazione eventualmente stipulato con l'aggiudicatario provvisorio, con riserva di ulteriore azione anche mediante la proposizione di motivi aggiunti".

valutato che il bando per l'assegnazione non evidenzia profili di illegittimità e la procedura volta all'assegnazione delle unità immobiliari urbane, ad uso non abitativo, di proprietà di questa Azienda è stata predisposta senza incongruenze con la normativa di riferimento;

considerato che il comportamento dell'Amministrazione nell'indizione della procedura selettiva impugnata è stato improntato al raggiungimento dell'interesse pubblico sotteso alla medesima, nel rispetto dei principi cui deve essere orientata l'azione amministrativa;

ritenuto che non si palesino difetti di istruttoria in relazione alle valutazioni che hanno condotto all'individuazione dei parametri che caratterizzano l'unità immobiliare ubicata in P.zza del Carmine n. 1 ed attualmente condotta da O. S.r.l., nonché alla definizione della base d'asta;

atteso che l'accoglimento del ricorso costringerebbe l'Amministrazione ad indire una nuova procedura, con inevitabile dilatazione dei tempi utili per addivenire all'aggiudicazione dell'unità immobiliare ed alla stipula di un contratto a nuove e più vantaggiose condizioni, con conseguente aggravamento dell'azione dell'Amministrazione in relazione all'espletamento di una nuova gara;

considerato che l'aggiudicazione provvisoria è attualmente stata disposta in favore di un Offerente che ha proposto un canone di locazione pari ad € 189.750,00, sensibilmente più alto di quello attuale ed in rilevante rialzo rispetto alla base d'asta posta dall'Amministrazione e che l'accoglimento delle richieste giurisdizionali *ex adverso* spiegate sortirebbe l'effetto di caducare la soglia economica stabilita dalla procedura;

ritenuta, pertanto, l'opportunità di tutelare la posizione dell'Amministrazione, resistendo nel giudizio al fine di contrastare la fondatezza delle pretese illegittimità asserite dalla ricorrente O. S.r.l., autorizzando il Presidente a stare in giudizio e conferendo mandato giudiziale all'Avv. Massimo Meraviglia, legale interno di questa Amministrazione, onde consentirgli di procedere alla costituzione in giudizio per resistere alle argomentazioni *ex adverso* dedotte, anche derivanti e connesse ad eventuali successive domande incidentali e/o motivi aggiunti e/o appello cautelare e/o di merito;

visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa e di legittimità dell'atto del Dirigente Responsabile della Unità Operativa competente in materia espresso ai sensi dell'art. 22

comma 1 del Regolamento Regionale n. 11 del 4 giugno 2003 e dell'art. 30, comma 1, lett. a) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Azienda;

acquisito il parere del Direttore Generale in ordine alla legittimità dell'atto espresso ai sensi dell'art. 30 comma 1 lett. c) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Azienda;

previa votazione resa ai sensi di legge da cui risultano n. 7 voti favorevoli su n. 7 votanti

DELIBERA

per quanto indicato in premessa:

- 1) di prendere atto del giudizio amministrativo promosso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia da O. S.r.l., con ricorso notificato all'ASP IMMeS e PAT in data 5.06.2013;
- 2) di autorizzare il Presidente a stare in giudizio nel predetto procedimento giurisdizionale, conferendo contestualmente mandato giudiziale all'avv. Massimo Meraviglia, legale interno di questa Amministrazione, munendolo di procura alle liti, onde consentire la costituzione in giudizio per resistere alle argomentazioni *ex adverso* dedotte, anche derivanti e connesse ad eventuali successive domande incidentali e/o motivi aggiunti e/o appello cautelare e/o di merito;
- 3) di dare atto, ai sensi dell'art. 22 comma 4, del Regolamento Regionale n. 11 del 04.06.2003, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, stante l'istanza cautelare promossa da O. S.r.l. contestualmente al ricorso e la necessità di consentire la costituzione in giudizio dell'Azienda nei termini di rito.